

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI. LINGUE LETTERE BENI CULTURALI (DISTU)

Art. 1

Oggetto della disciplina

1. Il presente regolamento, in conformità con i principi e alle disposizioni dello Statuto, del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, disciplina l'organizzazione e le funzioni degli organi e degli uffici del Dipartimento di studi umanistici. Lingue Lettere Beni culturali - DISTU.

Art. 2

Funzioni, organi e uffici del Dipartimento

1. Il Dipartimento è titolare, nelle aree scientifiche e disciplinari di competenza, delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché di tutte le attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie e di terza missione. Il Dipartimento esercita, in particolare, le funzioni previste dallo Statuto e concorre al sistema di autovalutazione dell'università nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

2. Sono organi del Dipartimento:

- a) il Consiglio di Dipartimento;
- b) il Direttore.

3. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'istituzione di commissioni di Dipartimento, con funzioni istruttorie, per materie e obiettivi specifici. La composizione e le competenze da attribuire alle commissioni sono previste nella delibera istitutiva.

4. Sono Uffici del Dipartimento:

- a) la Segreteria amministrativa;
- b) la Segreteria didattica.

Art. 3

Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento ha la composizione prevista dallo Statuto di Ateneo e le competenze previste dallo Statuto stesso e dalla restante normativa vigente.

2. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso il DISTU, gli assegnisti di

ricerca, i titolari di contratti di ricerca e di incarichi post-doc afferenti al Dipartimento eleggono un rappresentante, che dura in carica due anni solari.

Il rappresentante è eletto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più giovane di età.

3. Il personale tecnico-amministrativo di ruolo e in servizio, che afferisce al Dipartimento, elegge una propria rappresentanza, costituita da un numero di membri pari ad 1/8 del numero complessivo del personale assegnato alla struttura. L'ordine degli eletti è determinato in base al numero dei voti da ciascun candidato riportati. I rappresentanti del personale tecnico e amministrativo durano in carica tre anni solari.

4. La rappresentanza, nel Consiglio di Dipartimento, degli studenti iscritti ai corsi di studio che afferiscono al Dipartimento stesso, disciplinata dalla vigente normativa di Ateneo, è determinata in numero di tre studenti.

5. Il Segretario amministrativo fa parte di diritto, ma senza diritto di voto, del Consiglio di Dipartimento, alle cui riunioni, su invito del Direttore, può partecipare anche il Responsabile della segreteria didattica, ugualmente senza diritto di voto. Su invito del Direttore possono anche partecipare, senza diritto di voto e con riferimento alle sole questioni riguardanti l'organizzazione della didattica, i docenti titolari di un contratto di insegnamento nei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento.

6. Per la convocazione del Consiglio di Dipartimento, la validità delle sedute, le modalità di votazione e di verbalizzazione delle adunanze si osserva la disciplina prevista dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

In casi di urgenza, per i quali non è possibile convocare utilmente il Consiglio, o per quelli nei quali si debbano definire le modalità applicative di determinazioni generali adottate dal Consiglio stesso, il Direttore può procedere alla convocazione di una seduta del Consiglio in via telematica, nel rispetto dell'art. 4, comma 2 del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica.

Art. 4

Direttore

1. Il Direttore è un professore di prima fascia a tempo pieno, eletto dal Consiglio secondo le modalità

stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo. La durata del mandato del direttore e i limiti al suo rinnovo sono stabiliti dallo Statuto.

2. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento e ne rende esecutive le deliberazioni.

3. Il Direttore promuove le attività del Dipartimento; vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici; vigila, d'intesa con i Presidenti dei Consigli dei corsi di studio, sul regolare svolgimento delle attività didattiche; può proporre la costituzione di una Giunta di dipartimento; esercita tutte le altre competenze attribuitegli dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti.

4. Il Direttore nomina un Vice-Direttore scelto tra i professori di ruolo di prima fascia del Dipartimento. Il Vice-Direttore supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Art. 5

Giunta del Dipartimento

1. La Giunta è costituita con delibera del Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, nella prima seduta successiva all'elezione del Direttore, per coadiuvare il Direttore nell'esercizio dei compiti a lui attribuiti. La Giunta dura in carica fino alla scadenza del mandato del Direttore. Successive modifiche della composizione possono essere disposte dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, nel corso del suo mandato.

2. La delibera di cui al precedente comma stabilisce la composizione della Giunta e le sue funzioni, in conformità alle norme dello Statuto.

Art. 6

Sezioni e laboratori di ricerca

1. Con delibera del Consiglio di Dipartimento, possono essere istituite Sezioni e Laboratori di ricerca, privi di autonomia negoziale e di bilancio, comprendenti aree affini di ricerca; la delibera istitutiva ne definisce i compiti e l'organizzazione.

Art. 7

Commissione paritetica docenti-studenti

1. È istituita la Commissione paritetica docenti-studenti.

2. La Commissione è composta da tre rappresentanti dei docenti del Dipartimento e da tre studenti eletti secondo la normativa vigente.

I rappresentanti dei docenti sono nominati dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, in composizione ristretta ai docenti di prima e seconda fascia e ai ricercatori. La Commissione elegge il proprio presidente scegliendolo fra i rappresentanti dei docenti.

3. La Commissione svolge le funzioni ad essa attribuite dalla normativa vigente e, in particolare:

- a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa, dell'organizzazione e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti del Dipartimento;
- b) individua indicatori per la valutazione delle attività di cui alla precedente lettera a);
- c) formula pareri sull'attivazione e soppressione di corsi di studio.

Art. 8

Consigli dei corsi di studio

1. Il Consiglio di Dipartimento istituisce e attiva, per i corsi di studio afferenti al Dipartimento stesso, i corrispondenti consigli. Ove ritenuto opportuno, può essere istituito un unico consiglio per più corsi di studio omogenei o affini.

2. La composizione e le attribuzioni dei Consigli dei corsi di studio sono definite dal Regolamento Didattico di Ateneo. I rappresentanti degli studenti sono in numero di 1 per i corsi di laurea magistrale; di 2 per i corsi di laurea, laurea magistrale interclasse e a ciclo unico. In caso di Consiglio di corso unificato la rappresentanza degli studenti è data dalla somma dei rappresentanti sopra indicati per i corsi previsti nel Consiglio medesimo. Su invito del Presidente, possono partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, gli altri docenti che hanno un insegnamento o un modulo nel relativo corso di studi, a eccezione dei punti dell'ordine del giorno nei quali il CCS tratti questioni relative all'ordinamento didattico del corso, all'attribuzione di supplenze, di contratti e di affidamenti.

3. Ciascun docente titolare di insegnamento deve essere docente di riferimento di almeno un corso di studi; se incardinato in più corsi di studio, può tuttavia far parte di un solo Consiglio di corso di studi. A tal fine è tenuto ad esercitare l'opzione nel rispetto di criteri definiti dal Consiglio di Dipartimento.

4. I Consigli dei corsi di studio eleggono fra i propri membri il Presidente, che presiede e convoca le riunioni del Consiglio. Il Presidente, che deve essere un professore di ruolo a tempo pieno, è eletto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato

il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più giovane di età. La predetta sequenza nella costituzione della maggioranza, assoluta nelle prime tre votazioni e semplice nella quarta, vale anche in caso di candidatura unica. Per la durata del mandato e i limiti al suo rinnovo si applica la stessa disciplina prevista per l'incarico di Direttore di Dipartimento.

5. I Consigli dei corsi di studio esercitano le funzioni ad essi attribuite dallo Statuto e dalla disciplina vigente e in particolare:

- a) hanno funzioni propositive nei confronti del Consiglio di Dipartimento su ogni materia di specifico interesse del Corso di studio e, tra l'altro circa le determinazioni da adottare per l'organizzazione dei corsi, del tutorato e dell'orientamento; la distribuzione dei carichi didattici tra i docenti afferenti al CCS; l'attribuzione di incarichi di insegnamento;
- b) esprimono pareri al Consiglio di Dipartimento circa l'utilizzo delle risorse umane e strumentali del Dipartimento al fine del migliore svolgimento dell'attività didattica;
- c) esprimono pareri al Consiglio di Dipartimento in merito alle decisioni concernenti la pianificazione periodica delle esigenze di organico del Dipartimento, la formulazione di richieste di posti, l'assegnazione di compiti a professori o ricercatori incaricati di insegnamenti nei corrispondenti corsi di studio;
- d) esercitano ogni altra competenza delegata dal Consiglio di Dipartimento relativamente alle attività didattiche del corrispondente corso di studi, con delibera con la quale si fissino tra l'altro i criteri ai quali l'esercizio della delega deve essere uniformato e i poteri di coordinamento e di controllo comunque spettanti al Consiglio di Dipartimento sulle funzioni delegate.

Art. 9

Esercitazioni linguistiche

1. Il consiglio di corso unificato di L-11 e LM-37 sottopone annualmente al Consiglio di Dipartimento la richiesta per un piano di esercitazioni linguistiche propedeutiche, con relative verifiche di accertamento linguistico del livello di competenze raggiunto dagli studenti nelle quattro abilità – lettura, comunicazione scritta, ascolto e comunicazione orale – secondo le modalità previste dal Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue, in sintonia con gli insegnamenti di Lingua e traduzione compresi nei piani di studio.

2. I consigli di corso afferenti al Dipartimento diversi da L-11 e LM-37 nonché i consigli di dottorato afferenti al Dipartimento che necessitino dei servizi erogati dal Centro linguistico d'ateneo sottopongono

annualmente le loro richieste al Consiglio di Dipartimento.

3. Le relative delibere approvate dal Consiglio di Dipartimento sono trasmesse al Centro linguistico di ateneo.

Art. 10

Uffici del Dipartimento

1. Gli uffici amministrativi del Dipartimento sono organizzati dal Direttore su proposta del Segretario amministrativo e del Responsabile della segreteria didattica, per quanto di rispettiva competenza, secondo i criteri di funzionalità, efficienza, efficacia, economicità, di rispetto dei compiti e dei programmi di attività e di collegamento delle attività degli uffici. Il Direttore assegna, nel rispetto dei Regolamenti interni e dei Manuali vigenti, i compiti al personale tecnico-amministrativo.

2. Il Segretario amministrativo e il Responsabile della Segreteria didattica sono nominati dal Direttore Generale, sentito il Direttore di Dipartimento ed esercitano le competenze previste dalla normativa vigente.

3. L'Ufficio di segreteria amministrativa, organizzato dal Segretario amministrativo, che ne è responsabile, ha il compito di offrire supporto amministrativo e contabile all'attività del Direttore e del Dipartimento.

4. L'Ufficio di segreteria didattica è organizzato dal relativo responsabile. L'Ufficio di segreteria didattica ha il compito:

- a) di offrire supporto tecnico e amministrativo all'attività del Direttore, della Commissione paritetica docenti-studenti, e dei Consigli di corso di studio afferenti al Dipartimento in ordine alla organizzazione, al coordinamento e allo sviluppo delle attività didattiche e formative del Dipartimento, incluse quelle relative all'orientamento, al tutorato, al tirocinio, ai corsi di perfezionamento, master e al dottorato;
- b) di curare i rapporti con la segreteria unica e con gli uffici dell'Ateneo preposti al coordinamento e alla valutazione delle attività didattiche e formative;
- c) di curare i rapporti con gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento.

5. Le funzioni di ordine tecnico-informatico per il supporto agli uffici del Dipartimento, al personale docente di ruolo e a contratto, alle strutture didattiche e, in generale, alle attività istituzionali svolte dal Dipartimento sono assolve da personale, appositamente assegnato dal Direttore Generale, secondo gli indirizzi forniti dal Direttore del Dipartimento.

Art. 11

Modifiche delle norme del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento possono essere modificate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Dipartimento.